

Luci e ombre del garantismo penale nell'esplorazione di un civilista

di Gianfranco Gilardi

Recensione al volume di V. Roppo *Garantismo. I nemici, i falsi amici, le avventure*, Baldini +Castoldi, 2022,

1. Con il recente volume *Garantismo. I nemici, i falsi amici, le avventure*, Baldini +Castoldi, 2022, Vincenzo Roppo si propone di compiere <<un piccolo esercizio di ecologia del linguaggio e dei concetti>> e, insieme <<un piccolo esercizio di storia> intorno alla nozione di garantismo che <<nell'arco della sua pur breve vita...ha corso complicate «avventure»>>.

Dopo aver esaminato i vari significati che il termine può assumere nell'esperienza giuridica e che lo hanno caratterizzato nel corso della storia, l'Autore si concentra sulla nozione di *garantismo penale*, riassumibile nel principio secondo cui la potestà punitiva dello Stato incontra limiti precisi e tali da dover essere effettivamente rispettati¹.

Le vicende del *garantismo penale* si intrecciano e contrappongono, nel tempo, a quelle del *giustizialismo* antigarantista, il cui atto di nascita, secondo un diffuso modo di vedere, sarebbe rappresentato da *Mani pulite*, cui si addebita di aver violato sia il garantismo penale sia quello istituzionale. L'Autore, pur rilevando che nell'esperienza di *Mani pulite* non mancano <<peccati di anti-garantismo>>², osserva invece che si è trattato di episodi insufficienti a giustificare l'accusa (proveniente in particolare da settori della politica o da uomini politici raggiunti da iniziative giudiziarie) di un giustizialismo antigarantista, e ancor meno quella di aver realizzato <<un cambiamento del sistema politico per via giudiziaria>>: un'accusa formulata senza tener conto che nello Stato di diritto anche le attività politiche sono soggette alla legge, e che - dovendosi far riferimento, nel formulare il giudizio, non alle intenzioni e opinioni soggettive dei singoli magistrati che sono stati protagonisti di quell'esperienza, ma a comportamenti e fatti oggettivi - è da escludersi in *Mani pulite* l'esistenza di <<un progetto>> e tanto meno di <<un complotto>> per annientare la vecchia classe dirigente e aprire a un nuovo quadro politico, la magistratura essendosi limitata semplicemente a <<raccontare>> la dissoluzione del vecchio sistema e ceto politico italiano³.

¹ Come si precisa nel volume, per potersi definire garantista un sistema penale deve ispirarsi ai principi di legalità, tassatività, stretta necessità ed offensività della condotta; deve colpire per ciò che si fa e non per ciò che si pensa o si crede o per un'astratta "appartenenza" a questa o a quella categoria; si fonda sul carattere personale della responsabilità, da accertare nell'ambito di un giusto processo e senza che l'imputato possa essere considerato colpevole sino alla condanna definitiva; deve modellarsi sulla proporzionalità e sul carattere rieducativo della pena.

² Mancata tutela in un caso di violazione della privacy e della dignità dell'imputato esposto in manette all'assalto dei fotografi; abuso in alcuni episodi della custodia cautelare per fini impropri di agevolazione delle indagini; violazione in qualche misura anche dei principi del garantismo istituzionale, quando alcuni componenti del pool che si occupavano delle indagini relative hanno rivendicato pubblicamente la funzione di attuare una grande riforma (morale, civile, sociale, politica) del paese, e in modo ancora più incisivo quando hanno <<svolto un'azione direttamente politica>> con un'esternazione televisiva avente il fine di far ritirare al governo un suo decreto legge.

³ Sull'argomento cfr., tra gli altri, S. Rossetti, *Mani pulite: una riflessione intima 30 anni dopo*, in *Questione Giustizia* online 17 febbraio 2022, re<https://www.questionegiustizia.it/articolo/mani-pulite-una-riflessione-intima-30-anni-dopo>; E. Bruti Liberati, *Magistratura e società nell'Italia repubblicana*, Editori Laterza, 2018, 41 ss.; *La giustizia italiana da Mani pulite ai giorni nostri, vista da Chiara Saraceno*, Intervista di R. Conti in *Giustizia Insieme*, 11 aprile 2022 <https://www.giustiziainsieme.it/it/attualita-2/2256-la-giustizia-italiana-da-mani-pulite-ai-giorni-nostri-vista-da-chiara-saraceno>; G. Fiandaca, *Mani pulite trenta anni dopo: un'impresa giudiziaria straordinaria; ma non esemplare*, *ivi*, 16 febbraio 2022 <https://www.giustiziainsieme.it/it/attualita-2/2177-mani-pulite-trenta-anni-dopo-un-impresa-giudiziaria-straordinaria-ma-non-esemplare>.

L'accusa di "protagonismo politico", di cui la magistratura è stata ripetutamente tacciata per denunciarne un presunto sconfinamento dal proprio alveo istituzionale⁴, è dunque mal rivolta con riguardo alla vicenda di "Tangentopoli", così come lo fu a suo tempo quella sollevata nei confronti dei *pretori d'assalto* i quali, presa consapevolezza del ruolo non passivo che la Costituzione assegna anche alla giurisdizione quale tramite di attuazione della legalità, fecero valere la potestà punitiva dello Stato anche contro soggetti (industriali responsabili di inquinamento ambientale e imprese noncuranti della sicurezza del lavoro) che in passato ne erano rimasti immuni, suscitando questioni di garantismo del tutto infondate, di violazione del garantismo potendosi parlare solo quando si verifica un discostamento << *grossolano e sistematico da quella che pacificamente risulta essere la giusta linea di interpretazione del diritto o di ricostruzione del fatto*>>: ciò che deve escludersi con riguardo a quella esperienza degli anni sessanta/settanta, anche se il doveroso assolvimento dei propri compiti da parte della magistratura si manifestò, nei fatti e in qualche modo, come forma di supponenza rispetto alle lacune di un'azione politico-amministrativa << *pigra o distratta*>>.

Né fu protagonismo politico quello della magistratura negli «anni di piombo» del terrorismo rosso e nero, anni in cui i magistrati uccisi dal fuoco dei terroristi - al pari di quelli caduti sotto il tritolo mafioso - si sono eretti obiettivamente a << *icone della resistenza che le istituzioni*>> dello Stato democratico << *oppongono a una criminalità sistemica proiettata al controllo e al governo di interi territori*>>. A questo protagonismo, in alcun modo ricercato, << *nessuno, se non a prezzo dell'indecenza, oserebbe associare sospetti di lesione dei valori del garantismo*>>, valori che sembrarono invece incrinarsi nel caso del processo 7 aprile (divenuto fin dai suoi esordi << *campo di battaglia giuridico, culturale e politico*>> e terreno di divisione tra il partito del garantismo, critico verso le posizioni del pm Calogero, e il partito del rigorismo, che quelle posizioni invece difese⁵) e che furono indubbiamente vulnerati, sul finire degli anni settanta ed ai primi degli anni ottanta, dalle iniziative della procura della Repubblica di Roma nei confronti del governatore della Banca d'Italia Paolo Baffi e del vice-direttore dell'istituto Mario Sarcinelli e, ancor più, nel 1983, da quelle della magistratura napoletana nei confronti di Enzo Tortora: una vicenda - quest'ultima - << *che inchioda la magistratura a un'immagine di protagonismo negativo, perseguito – non importa se per mala intenzione o per mera superficialità e avventatezza – in violazione dei diritti delle persone*>> e << *in spregio ai più elementari principi del garantismo penale*>> e che accese la miccia per l'esplosione, di lì a pochi anni, del referendum sulla responsabilità civile dei magistrati⁶.

2. Vicende come queste finirono per trascinare la magistratura sotto i riflettori delle cronache politico-istituzionali. Ma a produrre analoghi effetti valsero anche altre vicende, seppure diverse e tra di loro di segno opposto. Vengono ricordati, in proposito, gli scontri aspri e ripetuti provocati nel corso del suo settennato di presidenza della Repubblica (1985-1992) dal "picconatore" Francesco Cossiga nei confronti del Csm e dell'Anm; le strumentali iniziative avviate dalla Procura della Repubblica di Roma, su denuncia del magistrato e senatore democristiano Claudio Vitalone, nei

⁴ Un <<protagonismo>> politico, silenzioso e non appariscente, può invece definirsi quello della magistratura conservatrice che nella prima fase della storia repubblicana - quando si trattò di interpretare e applicare le leggi (in particolare nel campo dell'ordine pubblico e dei reati di opinione) - lo fece in modo da reprimere le iniziative di opposizione politica, anche quando una diversa interpretazione sarebbe stata possibile o perfino doverosa alla luce dei nuovi principi della carta costituzionale.

⁵ La spaccatura fra garantisti e rigoristi, oltre a vedere diviso il mondo della politica anche all'interno dei partiti di sinistra, si manifestò dentro lo stesso processo con le contrapposte posizioni del pm Piero Calogero, il quale sosteneva l'accusa, e Giovanni Palombarini, che nella veste di giudice istruttore aveva il compito di valutare se essa avesse consistenza sufficiente per mandare gli indagati a processo, e con quali imputazioni. In verità l'ipotesi accusatoria di Calogero si fondava, << *molto più che su specifici fatti, su una ricostruzione delle idee riferibili agli imputati o all'ambiente politico-culturale di cui essi*>> erano esponenti inducendo il sospetto che fosse diretta << *contro quelli che in sostanza sono reati di opinione, forzatamente piegati ad assumere la fisionomia di reati di sangue e di concreta eversione dell'ordine democratico*>>.

⁶ Su quella gravissima vicenda non tutta la magistratura è rimasta silenziosa: cfr., per opportune e puntuali precisazioni, *Md e il caso Tortora. Ma l'errore interroga tutti i magistrati*, a cura di N. Rossi, in *Questione Giustizia* online, 29 giugno 2022 <https://www.questionegiustizia.it/articolo/md-e-il-caso-tortora-ma-l-errore-interroga-tutti-i-magistrati>, nonché l'intervista allo stesso N. Rossi apparsa sul quotidiano *Il Dubbio* del 5 luglio 2022, sotto il titolo *Gli errori giudiziari debbono allarmare tutti. Anche chi ne è estraneo*.

confronti di componenti del CSM⁷; il conflitto verso il Csm - aperto sempre dalla Procura della Repubblica romana - in margine alla vicenda della loggia P2 e, più recentemente, lo <<scandalo>> (questa volta non creato artificialmente per colpire l'organo di autogoverno, ma nato all'interno alla stessa istituzione) relativo al caso "Palamara", in cui è apparso evidente che <<le manovre viziose>> disvelate dalla vicenda <<non sono un accidente estemporaneo, imputabile a poche «mele marce» operanti nell'inconsapevolezza innocente di tutto il resto del corpo professionale>>, ma costituiscono la manifestazione – seppure <<in forma esasperata ed estrema>> <<di una prassi radicata, risalente e riconosciuta se non condivisa dalla generalità dei magistrati>>, a cui può rimproverarsi <<quanto meno la passività e l'accettazione silenziosa delle pratiche degenerare che si consumano intorno a loro, la mancanza di significative azioni di contrasto o anche solo di qualche gesto di dissociazione, di qualche parola di deplorazione>>. La crisi che ne è conseguita (e che ha impresso un'ulteriore spinta verso la riforma di aspetti significativi dell'ordinamento giudiziario, tra cui la parte relativa al sistema elettorale del Csm⁸) non potrà risolversi - come osserva

⁷ È la vicenda nota come il c. d. "scandalo del caffè"

⁸ Le proposte di riforma dell'ordinamento giudiziario sono approdate, dopo un iter alquanto travagliato, nella legge delega 17 giugno 2022, n. 71, entrata in vigore il 21 giugno 2022 che ha tra l'altro riportato a 30 (non più 24) il numero dei componenti elettivi del CSM. Per quanto riguarda i 20 componenti togati, è previsto che l'elezione si effettui:

- a) in un collegio unico nazionale, per due magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;
- b) in due collegi territoriali, per cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
- c) in quattro collegi territoriali, per otto magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ord. giud.;
- d) in un collegio unico nazionale per cinque magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ord. giud.

I collegi indicati alle lettere b) e c), sono, rispettivamente, formati in modo tale da essere composti, tendenzialmente, dal medesimo numero di elettori.

I collegi sono determinati con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, emanato almeno quattro mesi prima del giorno fissato per le elezioni, tenendo conto dell'esigenza di garantire che tutti i magistrati del singolo distretto di corte di appello siano inclusi nel medesimo collegio e che vi sia continuità territoriale tra i distretti compresi nei singoli collegi, salva la possibilità, al fine di garantire la composizione numericamente equivalente del corpo elettorale dei diversi collegi, di sottrarre dai singoli distretti uno o più uffici per aggregarli al collegio territorialmente più vicino. I magistrati fuori ruolo sono conteggiati nel distretto di corte di appello in cui esercitavano le funzioni prima del collocamento fuori ruolo.

I magistrati che esercitano le funzioni presso uffici con competenza nazionale sono conteggiati nel distretto di corte di appello di Roma.

In ognuno dei collegi di cui alle lettere a), b e c), deve essere espresso un numero minimo di sei candidature e ogni genere deve essere rappresentato in misura non inferiore alla metà dei candidati effettivi».

Per la presentazione delle candidature non è richiesta alcuna sottoscrizione ed essa può avvenire anche con modalità telematiche.

Viene introdotto un meccanismo di integrazione delle candidature - quando esse siano in numero inferiore a sei oppure non risulti rispettato il rapporto tra i generi – consistente nell'estrazione a sorte di quelle mancanti tra tutti i magistrati che siano eleggibili e non abbiano previamente manifestato la loro indisponibilità alla candidatura.

Nei collegi territoriali per i magistrati giudicanti di merito è inoltre previsto che le candidature possano essere individuali ovvero collegate con quelle di altri: per l'ipotesi di candidature collegate si specifica che ciascun candidato non può appartenere a più di un gruppo e che il collegamento opera soltanto ove intercorra tra tutti i candidati del medesimo gruppo (reciprocità) e se è garantita - all'interno del gruppo - la rappresentanza di genere. La scelta concernente la dichiarazione di collegamento non rileva ai fini dell'assegnazione degli 8 seggi dei collegi territoriali maggioritari, ma rileva ai fini dell'accesso al riparto proporzionale, su base nazionale, dei 5 seggi assegnati nel collegio unico nazionale.

Cfr., in argomento, V. Savio, *Note minime in margine al decreto del Ministro di Giustizia sui collegi territoriali per le elezioni CSM*, in *Questione Giustizia* online 19 luglio 2022 <https://www.questionegiustizia.it/articolo/note-minime-in-margine>. Cfr. altresì dello stesso Autore - nell'ambito dei contributi più recenti che hanno preceduto il varo della riforma - *CSM, da un Porcellum al Marta-rellum: una prima lettura della proposta di legge elettorale*, ivi, 21 febbraio 2022, <https://www.questionegiustizia.it/articolo/csm-da-un-porcellum-al-marta-rellum-una-prima-lettura-della-proposta-di-legge-elettorale>.

in modo del tutto condivisibile l'Autore - << *sul solo terreno dei dispositivi procedurali, con l'escogitazione di più o meno ingegnosi meccanismi di formazione della rappresentanza dei magistrati all'interno del csm* >>, ma richiederà – << *sul più impegnativo terreno della mentalità e del costume – che l'intero corpo della magistratura persegua un forte recupero di sensibilità istituzionale, una più lucida e acuta consapevolezza del proprio ruolo e dei propri doveri nel gioco della democrazia repubblicana* >>⁹.

3. Il capitolo VI del volume è dedicato agli anni dei conflitti tra politica e magistratura, con Craxi prima e poi - in forma sempre più veemente e furibonda - con Berlusconi: conflitti originati non già dalla magistratura, dalla sua pretesa politicizzazione e dal suo presunto sconfinamento dal proprio alveo istituzionale, ma dall'insofferenza di settori del potere politico e di ben precisi potentati economici al controllo di legalità che è compito della giurisdizione esercitare imparzialmente ed in piena indipendenza in favore di tutti e nei confronti di tutti senza distinzione. In particolare, i dati di fatto non avallano l'ipotesi che nell'indagare, imputare, condannare i magistrati abbiano mai violato il garantismo penale in danno di Berlusconi, la cui pretesa di immunità per essere stato eletto dal popolo rimanda ad un concetto << *radicalmente incompatibile coi principi dello Stato di diritto e della divisione dei poteri* >>. Per usare le parole di un maestro di garantismo come Luigi Ferrajoli, l'idea << *della democrazia costituzionale espressa dal paradigma garantista è ... opposta all'immagine della democrazia plebiscitaria propagandata dalla destra, la quale si fonda sul primato del presidente eletto dal popolo anziché del parlamento rappresentativo del pluralismo degli interessi e delle forze sociali ... e quindi sulla confusione ... tra democrazia e principio di maggioranza* >>¹⁰.

4. In uno stato di diritto, il garantismo può trovarsi esposto a seri pericoli a fronte di emergenze che mettono a dura prova il rispetto dei caratteri costitutivi di un sistema penale garantista. Così è stato con riguardo alla mafia e al terrorismo, per contrastare i quali la legislazione ha dato ingresso a nuove figure di reati, a norme processuali (anche di tipo premiale per i pentiti), a misure di prevenzione ed a modalità della pena tali da riproporre in qualche modo gli schemi del diritto penale << *del nemico* >> e del diritto penale << *di lotta* >>.

La tensione della giustizia (il cui scopo è quello di accertare e sanzionare responsabilità individuali, e non di contrastare fenomeni generali o risolvere problemi di ordine sociale, culturale o politico) con il modello garantista è stata accentuata dalla figura del reato associativo, che - anche in contrasto con il principio di tassatività e stretta legalità delle incriminazioni penali - consente di punire << *non solo per gli specifici reati che costituiscono o assecondano finalità e interessi dell'organizzazione criminale* >>, ma altresì per << *il fatto stesso di appartenere all'organizzazione* >>. In particolare – osserva l'Autore nel cap. VII¹² - il concorso esterno in associazione mafiosa << *sembra sfidare i*

⁹ Mi permetto di rinviare, tra gli altri, ai miei *La crisi dell'associazionismo giudiziario e la necessità di risalire la china*, ivi, <https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-crisi-dell-associazionismo-giudiziario-e-la-necessita-di-risalire-la-china>, ivi, 30 ottobre 2020; *Magistrati e "carriera: ritrovare l'orgoglio delle funzioni "ordinarie"*, in *giudicedonna.it*, n. 2/2020 cui adde, *Magistratura e democrazia*, Lectio magistralis tenuta da L. Ferrajoli in occasione del XXIII Congresso nazionale di Magistratura democratica *Magistrati e polis. Questione democratica, questione morale* (Firenze, 9-11 luglio 2021), in *Questione Giustizia online* 28 luglio 2021 <https://www.questionegiustizia.it/articolo/magistratura-e-democrazia>.

¹⁰ A Luigi Ferrajoli sono tra l'altro dedicate diverse pagine del cap. II del volume, dal titolo "Il garantismo penale". Di lui l'Autore scrive che << *poche volte associare una costruzione intellettuale al nome di determinato autore è cosa tanto immediata e spontanea come quando oggi si domanda a chi associare il garantismo penale. Perché la risposta è assolutamente univoca: è Luigi Ferrajoli* >>.

¹¹ Stragi, omicidi, estorsioni, rapine, riciclaggio ecc: cosiddetti "reati- scopo".

¹² Una parte del quale è dedicata a Leonardo Sciascia ed a Corrado Carnevale. Con riguardo a quest'ultimo, viene sfiorato il tema della possibile divaricazione tra verità storica e verità processuale (sul tema cfr., tra gli altri, P. Borgna, *Verità storica e verità processuale*, in *Questione Giustizia online*, 9 ottobre 2019 http://questionegiustizia.it/articolo/verita-storica-e-verita-processuale-_09-10-2019.php). Con riferimento al primo, nel ricordare le aspre polemiche (ancora oggi non del tutto sopite) cui diede origine l'articolo *I professionisti dell'antimafia* da lui scritto nel 1987, e nel manifestare piena adesione all'idea, fortemente sostenuta dallo scrittore, che la lotta alla mafia debba condursi nel più fermo rispetto delle garanzie

principi del garantismo penale sia per la scarsa coerenza col principio di tassatività o tipicità dei reati, sia per la lesione del principio di legalità, insita nel fatto che l'incriminazione ha origine non in un atto del legislatore ma in un orientamento maturato nella giurisprudenza>>: e questioni connesse con il garantismo della pena, che vede al centro della discussione soprattutto l'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, si sono poste altresì con riguardo al trattamento carcerario dei detenuti per reati di mafia, anche in connessione con l'emergenza Covid-19 esplosa nel 2020¹³.

Né al sospetto di entrare in frizione col modello del giusto processo delineato nell'articolo 111 della Cost. potrebbe sottrarsi la forma processuale del c.d. *maxiprocesso* nel quale il giudice, spinto a comportarsi quale "difensore dell'istituzione", finirebbe per allontanarsi dalla sua naturale posizione *super partes*, mentre ne sarebbe stravolta la posizione del singolo imputato all'interno del processo, con conseguente lesione del principio relativo al carattere personale della responsabilità penale¹⁴.

E tuttavia il garantismo, pur esprimendo un valore universale, non può essere inteso come un valore assoluto, dovendo nella sua applicazione tenersi conto (e ciò vale anche con riguardo a nuove emergenze come quella determinata dal Covid-19, cui è dedicato un'ampia parte nel capitolo IX del volume) del *metodo del bilanciamento* giacché - come ha osservato la Corte costituzionale nella sentenza n. 85/3013, <<tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia prevalenza assoluta sugli altri>>.

Da una parte vi sono <<*il valore del garantismo, e i connessi diritti delle persone verso la potestà punitiva e gli altri poteri dello Stato*>>; dall'altra i <<*valori minacciati dalla criminalità mafiosa e*

riconosciute dallo Stato di diritto a tutte le persone, inclusi i mafiosi, Roppo osserva come ciò che può rimproverarsi allo scrittore è unicamente una visione del garantismo quale <<*valore assoluto, insofferente di bilanciamenti e mediazioni, un valore da affermare sempre e comunque, a prescindere da qualsiasi altra considerazione*>>.

Sul pensiero di Sciascia, e sulla sua <<*continua e strenua ricerca della verità, alimentata dal perenne valore del dubbio che non ne scalfisce la rilevanza, ma aiuta a renderla più ricca, più consapevole, più adeguata alla società del nostro tempo*>> cfr., tra i più recenti, R. Conti, *Ricordare le stragi del '92 per riflettere intorno alla magistratura. Un nuovo alfabeto per la giustizia*, in *Giustizia Insieme* 19 luglio 2022 <https://www.giustiziainsieme.it/it/attualita-2/2412-ricordare-le-stragi-per-riflettere-intorno-alla-magistratura-un-nuovo-alfabeto-per-la-justizia>; *Sulla strada di "Diritto verità giustizia. Omaggio a Leonardo Sciascia*, Cacucci, 2021 a cura di L. Cavallaro e R. Conti, in *Giustizia Insieme* 2 settembre 2021 <https://www.giustiziainsieme.it/it/attualita-2/1913-sulla-strada-di-diritto-verita-justizia-un-omaggio-a-leonardo-sciascia-dalla-comunita-dei-giuristi-cacucci-2021-di-L-Cavallaro-e-R.Conti>; M. Perrino, *Rileggere Sciascia attraverso "Diritto Verità Giustizia"*, ivi, 6 giugno 2022 <https://www.giustiziainsieme.it/it/attualita-2/2347-rileggere-sciascia-attraverso-diritto-verita-just>; A. Ruggeri, In tema di diritto verità giustizia nell'opera di Leonardo Sciascia, ivi, 20 maggio 2022 <https://www.giustiziainsieme.it/it/attualita-2/2315-in-tema-di-diritto-verita-justizia-nell-opera-di-leonardo-sciascia>; G. Luccioli, *Il sopravvento della superstizione sulla verità e sulla giustizia: "La strega e il capitano"*, in *Diritto verità giustizia. Omaggio a Leonardo Sciascia*, a cura di L. Cavallaro e R. G. Conti, cit.; M. Serio, *Luoghi, ragione giuridica, sentimento e impegno didattico: la società siciliana di "A ciascuno il suo"*, Università degli studi di Palermo, 2021 nonché l'intervento da lui svolto in occasione della presentazione a Palermo del libro curato da L. Cavallaro e R. Conti, in *Giustizia Insieme*, 30 luglio 2022 <https://www.giustiziainsieme.it/it/attualita-2/2428-intervento-di-mario-serio-in-occasione-della-presentazione-a-palermo-il-7-maggio-2022-del-libro-a-cura-di-luigi-cavallaro-e-roberto-giovanni-conti-diritto-verita-justizia-omaggio-a-leonardo-sciascia>.

¹³ Come viene ricordato nel volume, ad aprile 2020 diverse centinaia di detenuti, fra cui molti condannati o imputati per reati di mafia, avevano addotto che in situazione di pandemia la promiscuità della convivenza carceraria, associata alle loro precarie condizioni di salute, li esponeva a rischi sanitari particolarmente gravi; e su questa base avevano chiesto di essere trasferiti alla reclusione domiciliare. In alcuni casi le richieste sono state accolte dai giudici competenti a provvedere, suscitando veementi polemiche di cui nel volume di Roppo viene denunciato il segno antigarantista, consistente nel disconoscimento di un diritto fondamentale (come il diritto alla salute) non per l'insussistenza di pericoli che lo minacciano, ma per la qualità personale dell'autore del reato.

Sulla vicenda cfr. il documento *Rischio virus in carcere. Idee e proposte dei professori di diritto penale*, in *Questione Giustizia* online, 24 marzo 2020.

¹⁴ Cfr. il cap. VII del volume, in cui vengono riportate e condivise sul punto le considerazioni di altri Autori.

terroristica oppure dal virus (sicurezza dei cittadini, conservazione dell'ordine civile e democratico, salute pubblica), che richiedono contrasto duro alle organizzazioni criminali o restrizioni delle libertà individuali>>. Se le condizioni concrete mettono in discussione la possibilità di realizzare il garantismo nella sua accezione più piena, si deve essere pronti a sacrificarlo in qualche misura, salvo valutare di volta in volta se sia stato raggiunto un giusto equilibrio tra i diversi valori in gioco, o se il peso degli uni finisca per soverchiare eccessivamente quello degli altri: prestando in ogni caso molta attenzione alla necessità di evitare che le deviazioni anti-garantiste della legislazione su mafia e terrorismo finiscano per penetrare anche in campi relativi a forme di criminalità “non connotate dalle stesse drammatiche caratteristiche”, com'è avvenuto con la legge «anti-corrruzione» o con figure di reato appartenenti o contigue alla categoria dei reati di opinione¹⁵.

Applicando il metodo del bilanciamento, Roppo sostiene (con una valutazione del tutto condivisibile) che le misure restrittive introdotte per fronteggiare l'emergenza pandemica non integrano alcuna violazione delle garanzie, né dal punto di vista del garantismo dei diritti, né da quello del garantismo istituzionale. Le restrizioni di diritti costituzionalmente garantiti (divieto di assembramenti, limiti alla circolazione etc.) debbono considerarsi infatti giustificate ove correlate all'esigenza di proteggere la salute pubblica dal contagio del virus, se ad essa direttamente funzionali e se proporzionate all'effettiva situazione di rischio. Vanno quindi respinti sia <<i>fondamentalismi securitari>> che vorrebbero collocare la salute e la vita al di sopra di ogni altro bene costituzionale, sia <<le reazioni pseudo - libertarie che vogliono opporre alla loro protezione il pregiudizio complottista o l'intangibilità del principio della sovranità di ciascuno sulla gestione del proprio corpo>>¹⁶.

¹⁵ Vengono fatti gli esempi del negazionismo della Shoah o di altri tragici eventi storici, dei reati di hate speech come la propaganda di idee «fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico», o degli «atti di discriminazione» suggeriti da idee siffatte.

Sulla legge anticorrruzione cfr. tra gli altri, R. De Vito, *Corte costituzionale e “Spazzacorrotti”: cronaca di una rivoluzione (non) annunciata*, in *Questione Giustizia online*, 13 febbraio 2020, http://questionegiustizia.it/articolo/corte-costituzionale-e-spazzacorrotti-cronaca-di-una-rivoluzione-non-annunciata_13-02-2020.php; L. Tesaroli, *La cd. Legge “spazzacorrotti”: analisi problematiche della novità sostanziali e processuali della legge n. 2 del 2019*, *ivi*, 9 settembre 2019 http://questionegiustizia.it/articolo/la-cd-legge-spazzacorrotti-analisi-e-problematiche_09-09-2019.php

¹⁶ Come viene ricordato nel testo, si tratta della stessa visuale che nel maggio 2021 ha portato la corte europea dei diritti dell'uomo ad affermare che il lockdown anti – pandemico, se ragionevole e proporzionato, non viola né l'articolo 5 (libertà personale) né l'articolo 15 (libertà di movimento) della cedu.

Sui temi connessi all'emergenza sanitaria cfr. tra gli altri, L. Parlato, *Verso un dialogo tra giustizia riparativa e penale? Bisognerà “mediare”*, in *Giustizia Insieme*, 4 luglio 2022 <https://www.giustiziainsieme.it/it/giustizia-pene/2370-verso-un-dialogo-tra-giustizia-riparativa-e-penale-bisognerà-mediare>; P. Iamiceli, M. Abruzzese, *Pandemia e diritti fondamentali: una banca dati sulla giurisprudenza in Italia e nel mondo*, in *Questione Giustizia online*, 20 luglio 2022 <https://www.questionegiustizia.it/articolo/covid-litigation>; R. Sanlorenzo, *Green pass, vaccino e uso strumentale della lotta partigiana*, in *Questione Giustizia online*, 9 gennaio 2022 <https://www.questionegiustizia.it/articolo/green-pass-vaccino-e-uso-strumentale-della-lotta-partigiana>; F. Pallante, *Pandemia, sicurezza, democrazia*, *ivi*, 6 dicembre 2021 <https://www.questionegiustizia.it/articolo/pandemia-sicurezza-democrazia>; D. Pulitanò, *Lezione dell'emergenza e politiche del diritto*, *ivi*, 12 novembre 2021 <https://www.questionegiustizia.it/articolo/lezioni-dell-emergenza-e-politiche-del-diritto>; R. Romboli, *Aspetti costituzionali della vaccinazione contro il Covid 19 come diritto, come onere e come obbligo (certificazione verde Covid-19)*, *ivi*, 6 settembre 2021 <https://www.questionegiustizia.it/articolo/aspetti-costituzionali-della-vaccinazione-contro-il-covid-19-come-diritt>; Osservatorio permanente per la legalità costituzionale, *Sul dovere costituzionale e comunitario di disapplicazione del cd. decreto green pass*, *ivi*, 4 agosto 2021 <https://www.questionegiustizia.it/articolo/sul-dovere-costituzionale-e-comunitario-di-disapplicazione-del-cd-decreto-green-pass>; I. Massa Pinto, *Volete la libertà? Eccola*, *ivi*, 3 agosto 2021, <https://www.questionegiustizia.it/articolo/volete-la-liberta-eccola>; F. Filice, C. Valori, *Il punto sui reati dell'emergenza covid*, *ivi*, 1 aprile 2021 <https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-punto-sui-reati-dell-emergenza-covid>; G. Mazzotta, *Il sostegno all'economia nella crisi da Covid-19: il versante penale. Le fattispecie applicabili e le indagini*, *ivi*, 15 marzo 2021, <https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-sostegno-all-economia-nella-crisi-da-covid-il-versante-penale-le-fattispecie-applicabili-e-le-indagini>; R. Rivero, *L'obbligo del vaccino anti Covid nel rapporto di lavoro tra principio di prevenzione e principio di solidarietà*, *ivi*, 18 gennaio 2021 <https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-obbligo-del-vaccino-anti-covid-nel-rapporto-di-lavoro-tra-principio-di-prevenzione-e-principio-di-solidarieta>; N. Rossi, *Il diritto di*

All'opposto, questioni di garantismo (e, in particolare di garantismo della pena, che vede al centro della discussione soprattutto l'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario) si profilano con riguardo al trattamento carcerario dei detenuti per reati di mafia, e se ne sono poste in particolare in connessione con l'emergenza Covid-19 esplosa nel 2020. Più in generale, l'emergenza pandemica ha finito per aggravare non solo la condizione di singoli detenuti con particolari problemi di salute, ma quella della generalità delle persone ristrette in carcere, essendo ben noti il sovraffollamento cronico delle carceri italiane (dove altresì il 30 % circa dei presenti è costituito non da rei condannati con sentenza definitiva, ma da detenuti in attesa di giudizio) e le loro gravi carenze igienico – sanitarie¹⁷. Il provvedimento varato dal governo nel marzo 2020, ove è prevista l'uscita dal carcere con passaggio a detenzione domiciliare per tutti i reclusi (ad eccezione dei condannati per reati particolarmente gravi, come i reati di mafia e terrorismo) che debbano scontare una pena residua non superiore a 18

vaccinarsi. *Criteri di priorità e ruolo del Parlamento*, ivi, 4 gennaio 2021 <https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-diritto-di-vaccinarsi-criteri-di-priorita-e-ruolo-del-parlamento>; G. Battarino, *Pandemia Covid-19 e scarsità di risorse sanitarie. Indicazioni scientifiche, etiche e giuridiche in Svizzera* ivi, 4 novembre 2020 <https://www.questionegiustizia.it/articolo/pandemia-covid-19-e-scarsita-di-risorse-sanitarie-indicazioni-scientifiche-etiche-e-giuridiche-in-svizzera>; S. Giubboni, *Il diritto del lavoro dopo la pandemia: appunti per un'agenda progressista*, ivi, 20 luglio 2020 <https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-diritto-del-lavoro-dopo-la-pandemia-appunti-per-un-agenda-progressista>; A. Natale, G. Battarino, *Reati dell'epidemia e reati nell'epidemia*, ivi, 17 luglio 2020 <https://www.questionegiustizia.it/articolo/reati-dell-epidemia-e-reati-nell-epidemia>; G. Ruta, *La criminalità economica nella crisi generata dall'epidemia*, ivi, 14 luglio 2020 <https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-criminalita-economica-nella-crisi-generata-dall-epidemia>; M. Albisinni, L. Giannone, *L'insegnamento del Covid-19 sullo stato di emergenza*, ivi, 19 giugno 2020 <https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-insegnamento-del-covid-19-sullo-stato-di-emergenza-non-e-mai-troppo-tard>; A. Algostino, *Lo stato di emergenza sanitaria e la chiusura dei porti sommersi*, ivi, 21 aprile 2020 http://www.questionegiustizia.it/articolo/lo-stato-di-emergenza-sanitaria-e-la-chiusura-dei-porti-sommersi-e-salvati_21-04-2020.php; M. Franzini, *Il Covid -19 e le disuguaglianze economiche*, ivi, 8 aprile 2020, http://questionegiustizia.it/articolo/il-covid-19-e-le-disuguaglianze-economiche_08-04-2020.php; C. Caprioglio, E. Rigo, *Le restrizioni alla libertà di movimento ai tempi del Covid-19*, ivi, 30 marzo 2020 http://questionegiustizia.it/articolo/le-restrizioni-alla-liberta-di-movimento-ai-tempi-del-covid-19_30-03-2020.php; G. Mazzotta, *La giustizia penale alla prova dell'urgenza*, ivi 28 marzo 2020 http://questionegiustizia.it/articolo/la-giustizia-penale-alla-prova-dell-urgenza_28-03-2020.php; G. Azzariti, *I limiti costituzionali della situazione d'emergenza provocata dal Covid-19*, ivi, 27 marzo 2020 http://questionegiustizia.it/articolo/i-limiti-costituzionali-della-situazione-d-emergenza-provocata-dal-covid-19_27-03-2020.php; F. Filice, G. M. Locati *Lo stato democratico di diritto alla prova del contagio*, ivi, 27 marzo 2020 http://questionegiustizia.it/articolo/lo-stato-democratico-di-diritto-alla-prova-del-contagio_27-03-2020.php; G. Battarino, *Decreto legge "COVID-19", sistemi di risposta all'emergenza, equilibrio costituzionale*, ivi, 1 marzo 2020 http://www.questionegiustizia.it/articolo/decreto-legge-covid-19-sistemi-di-risposta-all-emergenza-equilibrio-costituzionale_01-03-2020.php

¹⁷ In argomento cfr., tra gli altri, V. Calzolaio, *Isole Carcere. Geografia e storia*, Edizioni Gruppo Abele, 2022 su cui vedi la recensione di R. De Vito, *Isole carcere. Un atlante di pensieri sulla detenzione*, in *Questione Giustizia* online, 23 luglio 2022 <https://www.questionegiustizia.it/articolo/isole-carcere-un-atlante-di-pensieri-sulla-detenzione>; M. Bortolato, *Il carcere per chi non vuole vederlo*. Guardando Ariaferma, film di Leonardo Di Costanzo (2021), in *Questione Giustizia* online, 6 novembre 2021 <https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-carcere-per-chi-non-vuol-vederlo>; M. Donini - G. Fiandaca, *Un appello di studiosi di diritto e procedura penale per una rinnovata attenzione al carcere*, ivi, 1 dicembre 2020 <https://www.questionegiustizia.it/articolo/per-un-carcere-piu-umano>; M. Bortolato, E. Vigna, *Vendetta Pubblica. Il carcere in Italia*, Laterza, 2020, sui cui vedi la recensione e di E. Fassone, *Il "pensare corrente" sul carcere e i suoi antidoti*, in *Questione Giustizia* online, 14 novembre 2020 <https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-pensare-corrente-sul-carcere-e-i-suoi-antidoti>; il documento *Rischio virus in carcere. Idee e proposte dei professori di diritto penale*, in *Questione Giustizia* online, 24 marzo 2020.

Cfr., altresì, R. De Vito, *Una miniera d'oro: la Relazione al Parlamento 2022 del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale*, ivi, 23 giugno 2022 <https://www.questionegiustizia.it/articolo/una-miniera-d-oro-la-relazione-al-parlamento-2022-del-garante-nazionale-dei-diritti-delle-persone-private-della-liberta-personale>; J. Patrone, *La soluzione in salsa danese al sovraffollamento carcerario*, ivi, 3 febbraio 2022 <https://www.questionegiustizia.it/articolo/delocalizzare-i-penitenziari-e-deportarvi-i-detenuti>

mesi, vale ad alleviare, ma non certo a risolvere la situazione¹⁸. Né, sotto altro profilo, il legislatore è ancora intervenuto – nonostante la condanna della Corte di Strasburgo nel caso Viola c. Italia¹⁹ e le sollecitazioni della Corte costituzionale, e - sulla delicata questione dell’“ergastolo ostativo” e sull’evidenziato contrasto con i principi costituzionali (in particolare, con quello sancito dall’art. 27, comma 3 cost.) della preclusione del beneficio della liberazione condizionale nei confronti di coloro che siano stati condannati all’ergastolo per delitti commessi avvalendosi del c.d. metodo mafioso, vale a dire delle condizioni previste dall’art. 7 dl n.152/1991, così come riformulato nell’art. 416 bis I c.p., introdotto dall’art. 5, comma 1, lett. d) d.lgs 1/3/2018, n.21. L’operatività di tale preclusione, prevista dall’art. 4 bis comma 1 della l. n. 354/75, è esclusa solo nei casi di detenuti o internati che collaborino con la giustizia a norma dell’art. 58 ter legge cit.²⁰.

¹⁸ Sul d.l. n. 18/2020 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27/2020, n. 27) cfr. F. Gianfilippi, *Le disposizioni emergenziali del DL 17 marzo 2020 n. 18 per contenere il rischio di diffusione dell’epidemia di COVID 19 nel contesto penitenziario*, in *Giustizia Insieme*, 18 marzo 2020.

¹⁹ Vedi il testo della decisione in *Questione Giustizia online*, 13 giugno 2019 http://questionegiustizia.it/articolo/ergastolo-ostativo-la-corte-di-strasburgo-condanna-l-italia_13-06-2019.php

²⁰. Con ordinanza n. 97/2021 la Corte Costituzionale, pur lasciando presagire una delibazione incidentale adesiva alla tesi della incostituzionalità della norma, ha disposto il rinvio del giudizio in corso e fissato la nuova udienza del 10 maggio 2022 per la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di cassazione nell’ordinanza di rimessione, assegnando in tal modo “al Parlamento un congruo tempo per affrontare la materia”. Il rinvio è stato disposto in considerazione del fatto che un accoglimento immediato delle questioni proposte avrebbe comportato effetti disarmonici sulla complessiva disciplina interessata dai problemi in questione. All’udienza del 10 maggio, non avendo il legislatore ancora provveduto (allo stato la riforma dell’ergastolo ostativo risulta approvato solo dalla Camera in prima lettura) la Corte Costituzionale ha assegnato al parlamento altri sei mesi di tempo per approvare una legge che modifichi l’ordinamento penitenziario in merito all’ergastolo ostativo.

Sull’argomento cfr., tra i tanti, J. Patrone, *Ergastolo ostativo: rispettare la Convenzione, la Costituzione e le sentenze delle Corti*, in *Giustizia Insieme*, 1 dicembre 2021 <https://www.giustiziainsieme.it/it/giustizia-pene/2049-ergastolo-ostativo-rispettare-la-convenzione-la-costituzione-e-le-sentenze-delle-corti-di-ignazio-juan-patrone>; O. Sferlazza, *Riflessioni a margine della ordinanza della Corte Costituzionale n.97/2021 sull’ergastolo ostativo: molti dubbi e poche certezze*, in *Questione Giustizia online*, 24 giugno 2021 <https://www.questionegiustizia.it/articolo/riflessioni-a-margine-della-ordinanza-della-corte-costituzionale-n-97-2021-sull-ergastolo-ostativo-molti-dubbi-e-poche-certezze>; F. Gianfilippi, *Ergastolo ostativo: incostituzionalità esibita e ritardi del legislatore. Prime note all’ordinanza 97/2021*, ivi, 27 maggio 2021 <https://www.questionegiustizia.it/articolo/ergastolo-ostativo-incostituzionalita-esibita-e-ritardi-del-legislatore-prime-note-all-ordinanza-97-2021>; H. John Woodcock, *Qualche considerazione sulla recente pronuncia della corte costituzionale in materia di ergastolo ostativo*, ivi, 26 maggio 2021 <https://www.questionegiustizia.it/articolo/qualche-considerazione-sulla-recente-pronuncia-della-corte-costituzionale-in-materia-di-ergastolo-ostativo>; G. Fiandaca, *Ergastolo ostativo, carcere duro e dintorni*, ivi, 9 marzo 2021 <https://www.questionegiustizia.it/articolo/ergastolo-ostativo-carcere-duro-e-dintorni> nonchè - in termini dissonanti - L. Tescaroli, *La corte costituzionale e le scelte del legislatore sul carcere ostativo*, ivi, 1 ottobre 2021 <https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-corte-costituzionale-e-le-scelte-del-legislatore-sull-ergastolo-ostativo>; G. Galliani, *Un dialogo immaginario tra un ergastolano ostativo e un giudice costituzionale*, ivi, 21 ottobre 2020 <https://www.questionegiustizia.it/articolo/un-dialogo-immaginario-fra-un-ergastolano-ostativo-e-un-giudice-costituzionale>; A. Gallina, *Benefici penitenziari e collaborazione con la giustizia: quale presente e quale futuro?*, ivi, 17 aprile 2020 http://questionegiustizia.it/articolo/benefici-penitenziari-e-collaborazione-con-la-justizia-quale-presente-e-quale-futuro_17-04-2020.php; E. Fassone, *L’ergastolo e il diritto alla speranza*, ivi, 24 febbraio 2020 http://questionegiustizia.it/articolo/l-ergastolo-e-il-diritto-alla-speranza_24-02-2020.php; M. Del Gaudio, ivi, 13 novembre 2019 <http://questionegiustizia.it/articolo/la-liberta-d-interpretazione-dei-giudici-alla-prova-dell-ergastolo-ostativo>; M. Guglielmi, R. De Vito, *Quale futuro per il garantismo? Riflessioni su processo penale e prescrizione*, ivi, 20 novembre 2018.

5. Condividendo un giudizio diffuso tra i cultori ed i pratici del diritto penale, nel cap. XII l'Autore rileva che l'intero sistema penale del nostro paese (in modo più accentuato di quanto non succeda per altri) sembra inclinarsi sempre più verso <<una marcata deriva anti-garantista>>, a causa sia delle <<grandi emergenze criminali e sanitarie, che esigono puntuali interventi di contrasto da cui i principi del garantismo possono uscire sacrificati>>, sia del fenomeno che va sotto il nome di «populismo penale» in virtù del quale il sistema politico, per fini di consenso popolare, asseconda (quando pure non crea e fomenta) paure e ansie diffuse facendo ricorso - come accade in modo paradigmatico per il reato di immigrazione clandestina - ad una legislazione che si presenta come risposta rassicurante, benché quelle ansie e paure <<siano spesso prive di base oggettiva, o abbiano radice in dati di realtà rispetto ai quali le risposte del populismo penale risultano arbitrariamente semplificanti, inefficaci, illusorie>>²¹: oltre che dannose <<per le torsioni anti-garantiste che senza ragione né utilità imprisonano alla macchina della giustizia penale>>. Il dilagare delle norme incriminatrici - usate come strumento di governo della complessità sociale anche a fronte di violazioni che presentano un basso grado di offensività, quando per colpirle e/o rimediarle sarebbe sufficiente e molto più efficace sanzioni diverse da quelle penali, e che porta ad introdurre nuove figure delittuose relative ad azioni in realtà già coperte dalla legge penale pre-esistente - si pone in contrasto con il postulato del diritto penale "minimo" che configura il ricorso alla sanzione criminale come *extrema ratio* ed al quale restano estranee finalità propagandistiche come pure presunte finalità educative della giustizia penale o inasprimenti sanzionatori in contrasto con il principio della ragionevole proporzionalità fra il reato e la pena corrispondente²².

Si pone in un'analogia direzione di progressiva erosione dei meccanismi preclusivi assoluti all'accesso dei benefici penitenziari la sentenza n. 18/2022 con la quale la Corte costituzionale ha affermato che la corrispondenza del detenuto in regime derogatorio ex art. 41 bis comma II O.P. con il proprio difensore non è assoggettabile a visto di censura: cfr., al riguardo, M. Brucale, *41-bis e corrispondenza con il difensore*, ivi, 22 marzo 2022 <https://www.questionegiustizia.it/articolo/41-bis-e-corrispondenza-con-il-difensore> e vedi, altresì, la sentenza n. 149/2018 dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 58-*quater*, comma 4, ord. pen. che prevedeva un trattamento penitenziario estremamente rigido e rigoroso per i condannati all'ergastolo ai sensi degli artt. 630, comma 3 e 289-*bis*, comma 3 cp (sequestro di persona a scopo di estorsione o terrorismo ed eversione, con morte del sequestrato) commentata da A. Galluccio, *Ergastolo e preclusioni all'accesso ai benefici penitenziari: dalla Corte costituzionale un richiamo alla centralità del finalismo rieducativo della pena*, ivi, 16 luglio 2018 http://www.questionegiustizia.it/articolo/ergastolo-e-preclusioni-all-accesso-ai-benefici-pe_16-07-2018.php

²¹ Un alto tasso di populismo penale - precisa l'Autore - può peraltro annidarsi anche nella legislazione che punta all'obiettivo di ridurre o perfino azzerare la pena a carico di chi commette reati, come nel caso della nuova disciplina relativa alla legittima difesa quale causa di non punibilità: cfr., in argomento, *Quando la difesa è legittima? Il diritto della paura e la paura del diritto*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2020, opera collettanea su cui vedi la recensione di G. Macchioni, ivi, 6 febbraio 2021 <https://www.questionegiustizia.it/articolo/quando-la-difesa-e-legittima-il-diritto-della-paura-e-la-paura-del-diritto-raffaello-cortina-editore-milano-2020>; ; R. De Vito, *Promulgata la nuova legge sulla difesa...non sempre legittima*, ivi, 28 aprile 2019 <http://www.questionegiustizia.it/articolo/promulgata-la-nuova-legge-sulla-difesa-non-sempre-legittima>; Id., *Legittima difesa: una legge per un Paese più pericoloso*, ivi, 28 marzo 2019 http://questionegiustizia.it/articolo/legittima-difesa-una-legge-per-un-paese-piu-pericoloso_28-03-2019.php; G. Insolera, *Dalla legittima difesa all'offesa legittimata? Ragioni a confronto sulle proposte di modifica all'art. 52 cp*, ivi, 21 gennaio 2019 http://www.questionegiustizia.it/articolo/dalla-legittima-difesa-all-offesa-legittimata-ragioni-a-confronto-sulle-proposte-di-modifica-all-art-52-cp_21-01-2019.php; M. Michelozzi, *Fuori dalla legittima difesa*, ivi, 9 gennaio 2019 http://www.questionegiustizia.it/articolo/fuori-dalla-legittima-difesa_09-01-2019.php; *Legittima difesa: il comunicato dell'Associazione italiana dei professori di diritto penale*, ivi, 24 luglio 2018 http://www.questionegiustizia.it/articolo/le-proposte-di-riforma-della-legittima-difesa_24-07-2018.php

²² In argomento cfr., tra gli altri, F. Cocuccio, *Recensione a "Diritto penale. Scienza dei limiti del potere punitivo"*, recensione al volume di R. Rampioni, ivi, 9 ottobre 2021, <https://www.questionegiustizia.it/articolo/recensione-a-diritto-penale-scienza-dei-limiti-del-potere-punitivo>; E. Scoditti, *Populismo e diritto. Un'introduzione*, ivi, 10 settembre 2019 http://www.questionegiustizia.it/articolo/populismo-e-diritto-un-introduzione_10-09-2018.php poi riprodotto, con altri contributi, su *Questione Giustizia* trimestrale, n. 1/2019 dedicato a *Populismo e diritto*.

Il <<pan-penalismo>>, ed i timori generati da un <<attivismo eccessivo>> delle procure²³ possono determinare a loro volta effetti distorsivi come la frenetica corsa agli <<scudi penali>> verificatasi durante la pandemia da parte delle più diverse categorie, un fenomeno cui è connaturale il rischio che gli scudi possano spingersi oltre misura, finendo per attribuire a questa o quella classe di persone il privilegio di una responsabilità ingiustificatamente azzerata o attenuata rispetto allo standard del diritto penale comune

Lo stesso prepotente ritorno delle vittime sulla scena del diritto penale²⁴, << dando vita a nuove incriminazioni che si costruiscono sulla figura della vittima, identificata in una classe di persone in qualche senso «deboli» o «vulnerabili» o comunque bisognose di particolare tutela>>²⁵, e determinando altresì la sovrapposizione a figure criminose preesistenti, avrebbe finito per incidere sul paradigma della giustizia penale, con la conseguenza che alla deriva verso un diritto penale <<per tipo di autore>>, (il mafioso, il terrorista, l'immigrato clandestino, l'amministratore pubblico corruttibile), si sarebbe venuta ad affiancare quella di un diritto penale <<per tipo di vittima>>, con ulteriore divaricazione rispetto al modello di *diritto penale del fatto* ed al postulato del *diritto penale minimo*, alla cui stregua più che sull'inasprimento delle pene, conviene puntare su rimedi preventivi in grado di assicurare alle (potenziali) vittime una tutela anche più efficace. Sotto altro profilo, la possibilità per le vittime di costituirsi parti civili nel processo penale, con l'obiettivo di chiedere un risarcimento del danno che ben potrebbero perseguire in un separato processo civile, rischia di alterare l'equilibrio tra accusa e difesa, tanto più in conseguenza dell'abituale amplificazione dei media; né si può dimenticare che a fronte di esiti processuali non coincidenti con le aspettative delle vittime, contro le sentenze e i giudici che le decidono quasi sempre si levano accuse anche veementi di giustizia negata, mentre se i giudici finiscono per sposare interamente le attese delle vittime, viene completamente travisata la funzione del processo, <<incentrata nella... storia del mondo occidentale sull'equilibrio e sulla ragionevolezza anche delle pene>>.

Si colloca invece in una logica del tutto diversa il ruolo assegnato alle vittime ed alle persone offese dal reato dai meccanismi della cosiddetta giustizia riparativa (*restorative justice*), valorizzata con forza nella riforma penale del 2021 promossa dalla ministra Cartabia (anche in attuazione degli obblighi nazionali derivanti dalla Direttiva 2012/29/UE e non pienamente soddisfatti dal d.l.vo 2015 n. 212 che pure ha introdotto importanti modifiche positive al nostro codice di rito), alla cui stregua il reato viene considerato <<come fatto che perturba la vita della vittima, della sua famiglia, della comunità di riferimento>>; il reo viene chiamato <<ad attivarsi per alleviare lo sconvolgimento

²³ Vengono menzionate al riguardo alle inchieste penali sulla diffusione del contagio, e quelle intraprese i non pochi casi di grandi disastri << che per le caratteristiche eccezionali della loro genesi e del loro svolgimento, ma soprattutto per le conseguenze catastrofiche in termini di perdite umane, colpiscono fortemente l'immaginario collettivo e scatenano i moti del sentimento popolare>>, come nei casi del processo per le morti nell'alluvione di Genova del novembre 2011 e di quello per i morti del terremoto dell'Aquila, concluso con la piena assoluzione degli imputati.

Con la riforma del sistema penale promossa nel 2021 dalla ministra della giustizia Marta Cartabia, ed approvata nella legge delega n. 134/2021 si punta a canalizzare le modalità operative dell'azione dei pm entro binari più stringenti, definendosi più puntualmente i presupposti per l'iscrizione nel registro degli indagati; si fissano con maggior rigore i tempi entro cui il pm deve concludere le indagini preliminari; e all'esito di queste l'accusatore potrà chiedere il rinvio a giudizio dell'indagato solo se sussiste una «ragionevole previsione di condanna». Si interviene anche sulle priorità in base a cui, di fronte alla gran massa delle più disparate notizie di reato, le procure inevitabilmente selezionano e graduano gli obiettivi della propria attività: ciascuna procura dovrà individuare, nell'ambito dei suoi piani organizzativi, priorità predeterminate e trasparenti, basandosi peraltro su criteri generali che spetterà al parlamento indicare con legge.

Alla riforma del sistema penale sono dedicati gli articoli contenuti nel fascicolo n. 4/2021 di *Questione Giustizia* trimestrale, <https://www.questionegiustizia.it/rivista/la-riforma-della-giustizia-penale> cui, adde, F. Pinelli, *Gli spazi angusti dell'udienza preliminare nel diritto vivente e il mutamento di paradigma del suo epilogo imposto dalla legge Cartabia*, ivi, 16 giugno 2022 <https://www.questionegiustizia.it/articolo/gli-spazi-angusti-dell-udienza-preliminare>.

²⁴ Non solo nell'ambito degli ordinamenti nazionali, ma anche a livello inter nazionale e soprattutto europeo, dove l'esigenza e gli obiettivi di proteggere le vittime di reati si affermano con forza crescente.

²⁵ Quali i minori, protetti nella loro integrità sessuale da una fitta serie di nuovi reati ad hoc; le donne, contemplate come vittime di atti di «violenza di genere» per i quali si introducono più ampi spazi di punibilità e inasprimenti sanzionatori; le vittime di incidenti automobilistici, su cui sono state elaborate incriminazioni specifiche come l'omicidio stradale e le lesioni stradali.

indotto dal reato>>, e quale strada maestra viene individuata quella consistente <<*nello sviluppo di dinamiche interpersonali che coinvolgano la vittima, il colpevole, le rispettive cerchie di relazioni familiari e sociali*>>. Da un ruolo della vittima ispirato a ragioni così lontane dall'ansia rabbiosa di punizione del reo – osserva l'Autore – <<*il garantismo non ha nulla da temere. Anzi, ha da guadagnare: perché rappresentando un'alternativa mite alla «terribile» sanzione penale, riflette in definitiva un'ispirazione garantista*>>²⁶²⁷.

6. Ma l'evoluzione contemporanea del sistema penale appare mettere in crisi il garantismo anche sotto altri profili:

- quello della *legalità*, a causa del *ruolo sempre più rilevante assunto dalla giurisprudenza...al fine di stabilire il perimetro e il contenuto del reato>>*, con la conseguenza che non è più la legge, ma il precedente giurisprudenziale - una volta consolidato - a costituire <<*la regola in base cui decidere se l'imputato va condannato oppure assolto*>>: ciò che si verifica tanto più facilmente quanto più le imperfezioni e le lacune del testo normativo lascino spazio all'interpretazione;

²⁶ In argomento cfr., tra gli altri, M. Bouchard, *Cura e giustizia dell'offesa ingiusta: riflessioni sulla riparazione*, in *Questione Giustizia* online, 25 luglio 2022 <https://www.questionegiustizia.it/articolo/cura-e-giustizia-dell-offesa-ingiusta-riflessioni-sulla-riparazione> ove si osserva che le speranze di affermazione della giustizia riparativa sembrano essere legate alla scommessa della riforma Cartabia nel processo ordinario di cognizione dove un coraggioso utilizzo dell'istituto della messa alla prova potrebbe finalmente consentire, attraverso i servizi di giustizia riparativa di prossima costituzione, di passare da una fase di sperimentazione ad una di vera e propria "messa a sistema", purché sia tenuto ben presente, nell'ambito dei decreti di attuazione della legge delega n. 134/2021, che al centro della giustizia riparativa deve esserci - secondo la definizione contenuta nella Raccomandazione 2018 - <<*l'incontro tra il responsabile e la vittima di un pregiudizio definito dalla legge come reato: un incontro nell'ambito di un percorso partecipativo liberamente scelto sotto la guida di un mediatore per individuare la migliore risposta alle conseguenze dell'illecito*>>; E. Mancini, F. Brunelli, *La giustizia riparativa e il ruolo della magistratura*, *ivi*, 27 giugno 2022 <https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-giustizia-riparativa-e-il-ruolo-della-magistratura>; M. Bouchard, F. Fiorentin, *Sulla giustizia riparativa*, in *Questione Giustizia* online, 23 novembre 2021 <https://www.questionegiustizia.it/articolo/sulla-giustizia-riparativa>, poi riprodotto - con altri contributi anche sull'argomento - nel Fascicolo 4/2021 di *Questione Giustizia trimestrale*, dedicato alla riforma della giustizia penale, <https://www.questionegiustizia.it/rivista/la-riforma-della-giustizia-penale>; A. Costanzo, *La triangolazione penale retribuzione riparazione prescrizione*, in *Giustizia Insieme*, 28 dicembre 2021 <https://www.giustiziainsieme.it/it/giustizia-pene/2088-la-triangolazione-penale-retribuzione-riparazione-prescrizione>; M. Bouchard, testo dell'intervento svolto a Pesaro il 23 settembre 2021 nell'ambito del Convegno Parole di Giustizia <https://www.youtube.com/watch?v=pOpVlSf7ozo>; U. Ambrosoli, testo dell'intervento svolto a Pesaro il 23 settembre 2021 nell'ambito del Convegno *Parole di Giustizia* <https://www.youtube.com/watch?v=pOpVlSf7ozo>; M. Bouchard, *Giustizia riparativa, vittime e riforma penale. Osservazioni alle proposte della Commissione Lattanzi*, in *Questione Giustizia* online, *vi*, 23 giugno 2021 <https://www.questionegiustizia.it/articolo/giustizia-riparativa-vittime-e-riforma-penale-osservazioni-alle-proposte-della-commissione-lattanzi>, ove si osserva come la vittima di reato e il soggetto giuridico offeso dal reato siano diventati protagonisti delle proposte di riforma "non più, finalmente, nella prospettiva di un inasprimento sanzionatorio ma di una giustizia penale interessata innanzitutto alla riparazione". Cfr., altresì, G. Salvi, *Verso la fine della pena come retribuzione? In occasione dei settecento anni dalla nascita di Dante Alighieri*, Relazione svolta ad Anagni il 10 luglio 2021, in occasione del conferimento del premio Bonifacio VIII. *Per una cultura della pace*, *ivi*, 11 settembre 2021, <https://www.questionegiustizia.it/articolo/verso-la-fine-della-pena-come-retribuzione>.

²⁷ Peraltro come ricorda M. Bouchard nello scritto *Giustizia riparativa, vittime e riforma penale etc.*, appena citato, <<*la Direttiva 2012/29/UE non si limita ad orientare i legislatori e le autorità nazionali nell'inquadrare la partecipazione della vittima al processo penale. Essa fornisce indicazioni, spesso vincolanti, sui diritti della vittima che trovano soddisfazione ben prima che un procedimento abbia inizio e, spesso, al di fuori di esso: basti pensare agli obblighi informativi e a una serie di diritti che potremmo definire "sociali" (sostegno, assistenza protezione, accompagnamento) che non scattano sol perché viene fatta una denuncia. Eppure quegli stessi diritti possono entrare in tensione non solo con le garanzie dell'accusato ma con la stessa fisionomia dell'istituzione giudiziaria chiamata innanzitutto ad attivarsi per tutelare la vittima dai rischi di vittimizzazione ripetuta e secondaria*>>.

- quello della *tipicità* o *determinatezza* delle incriminazioni, conseguente alla scarsa chiarezza, imprecisione o ambiguità del testo normativo, come si verifica per numerose fattispecie imperniate sulla natura «impropria» della condotta dell'agente, quali ad esempio la riforma dei reati di false comunicazioni sociali (c.d. falso in bilancio), il reato di disastro ambientale e la riforma dei reati contro la pubblica amministrazione (c.d. legge «spazza-corrotti»), affidati <<a contrassegni di tipicità sempre più diafani e inespressivi>>, con la conseguenza che l'agente verrà a conoscere solo <<successivamente al fatto se il proprio comportamento è da qualificarsi come illecito>>;
- quello della *non retroattività della legge penale* conseguente a quanto appena osservato.

Sotto altro profilo, anche le *misure di prevenzione*²⁸ – che, originariamente concentrate in settori come la criminalità organizzata mafiosa e terroristica e la difesa dell'ordine pubblico, si sono progressivamente estese in altri campi, sino a diventare <<elemento centrale della odierna meccanica punitiva>>²⁹ - sollevano dubbi sotto il profilo del garantismo. Poiché infatti - seppur non definibili come pene in senso stretto - si tratta pur sempre di misure afflittive, l'applicazione delle quali prescinde dalla commissione di un reato e da una condanna definitiva all'esito di un giudizio, ed il cui presupposto è solitamente definito <<in termini sfumati e sfuggenti, oltre che svincolati dalla necessità di una vera e propria prova>>, ne deriva un contrasto col requisito garantista della tipicità penale e con quello della presunzione di non colpevolezza, il cui declino è segnato anche dalla progressiva anticipazione in una molteplicità di casi degli effetti del procedimento penale nella sfera giuridica dell'imputato: anche se - osserva Roppo, facendo anche qui applicazione del metodo del *bilanciamento* - in via di principio la prevenzione è preferibile alla repressione, perché assicura una tutela più efficace degli interessi da proteggere e può risultare funzionale alla stessa logica del garantismo nella misura in cui – evitando che si consumino (nuovi) reati – toglie materia all'intervento penale repressivo³⁰.

Particolarmente rilevante, sotto il profilo delle garanzie, è il tema della prescrizione (uno dei temi più caldi del diritto penale, tornato ad essere particolarmente acceso negli ultimi anni), ove si tratta di realizzare un difficile equilibrio tra la necessità di porre un limite alla durata della potestà punitiva dello Stato, e quella di evitare che, a causa del decorso del tempo, i potenziali colpevoli sfuggono alla giusta pena e le vittime dei reati restino privati della tutela che avrebbero diritto di attendersi dal sistema penale. Nel descrivere lo <<schizofrenico itinerario>> che ha caratterizzato gli interventi legislativi in tema di prescrizione (dalla «ex Cirielli» del 2005 con la quale la relativa disciplina cadde <<vittima delle leggi ad personam di berlusconiana memoria>>, alla «legge Orlando» del 2017 che ristabilì un <<più apprezzabile equilibrio fra preoccupazione garantista e ragionevole salvaguardia della potestà punitiva>>, restringendo le maglie della prescrizione, <<scompostamente allargate>> dalla legge «ex Cirielli», ma tenendo fermo il principio che il reato si prescrive entro un termine definito, alla legge «spazza-corrotti» che, sovvertendo meno di due anni dopo quest'ultimo principio, ha fissato la regola secondo cui dopo la sentenza di primo grado la prescrizione resta sospesa per tutto il tempo del giudizio, vale a dire <<per una durata indefinita

²⁸ Oggi raccolte in un apposito corpo normativo, il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. Sulle misure di prevenzione patrimoniale cfr., tra i più recenti, gli altri, L. Tesaroli, *Il procedimento di prevenzione patrimoniale: profili problematici e questioni aperte*, ivi, 15 febbraio 2022 <https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-procedimento-di-prevenzione-patrimoniale>; F. Cucuccio, La recensione a "Le reazioni patrimoniali dell'ordinamento a fronte della criminalità", ivi, 2 maggio 2020 http://www.questionegiustizia.it/articolo/la-recensione-a-le-reazioni-patrimoniali-dell-ordinamento-a-fronte-della-criminalita_02-05-2020.php

²⁹ V. Manes, *Il diritto penale no-limits. Garanzie e diritti fondamentali come presidio per la giurisdizione*, testo della relazione svolta al XXII congresso di Magistratura democratica, sul tema «*Il giudice nell'Europa dei populismi*», Roma, 1-3 marzo 2019 e poi pubblicata, con alcune revisioni e con il corredo di note, in *Questione Giustizia* online 26 marzo 2019 http://www.questionegiustizia.it/articolo/diritto-penale-no-limits-garanzie-e-diritti-fondamentali-come-presidio-per-la-giurisdizione-_26-03-2019.php.

³⁰ Qualche segnale in controtendenza viene tuttavia colto dall'Autore nel d.lgs. n. 188/2021 che, recependo la direttiva europea cosiddetta «sulla presunzione d'innocenza», dispone che negli atti di tutte le autorità pubbliche (incluse le autorità giudiziarie) non ci si riferisca a persone indagate o imputate, ma non ancora condannate in via definitiva, in termini che possano indicarli come colpevoli, e nella legge delega n. 1345/2021 per la riforma del processo penale ove si esclude che la semplice iscrizione nel registro degli indagati possa determinare a carico dell'iscritto conseguenze pregiudizievoli di ordine civile o amministrativo.

*durante la quale l'imputato rimane inesorabilmente esposto alla "pena del processo">>. Nella riforma del processo penale attuata con il governo Draghi, vengono riviste anche le regole sulla prescrizione; ma la Ministra Cartabia, nella <<vasta ed eterogenea maggioranza che sostiene il governo>> ha finito per cedere al compromesso di una singolare soluzione: a parole viene fatto salvo il principio che dopo il primo grado di giudizio la prescrizione del reato è sospesa, ma in suo luogo scatta un meccanismo di *improcedibilità* del giudizio in base al quale (esclusi i processi per alcuni reati) se i successivi giudizi di appello e di cassazione non si concludono entro un tempo definito, non possono più proseguire contro l'imputato³¹.*

7. Il garantismo è minacciato anche dalle modalità per il cui tramite l'informazione copre i fatti della giustizia penale. Alle distorsioni anti-garantiste provocate dal "processo mediatico", il grave e diffuso fenomeno <<per cui i mass media si impadroniscono di alcuni processi, particolarmente golosi al palato popolare, e ne fanno materia di processi paralleli celebrati sulle pagine dei giornali o sugli schermi delle televisioni, processi-spettacolo offerti a un pubblico di lettori o spettatori avidi di coinvolgersi nelle vicende processuali non solo come osservatori distaccati ma più spesso con l'animus dei tifosi di curva>>, l'Autore dedica i par. 3 e 4 del cap. XIII. E' vero, infatti, che lo svolgimento di ogni pubblica funzione deve ispirarsi a criteri di visibilità e trasparenza, e che il controllo dell'opinione pubblica ed il diritto di critica - connotati essenziali della democrazia politica - debbono potersi esercitare verso ogni forma di esercizio di pubbliche funzioni e, quindi, anche con riguardo all'attività giurisdizionale, dal momento che il controllo democratico, correttamente informato e nutrito di consapevolezza, è un contrappeso alla stessa indipendenza della magistratura. Non si mette in dubbio, dunque, <<che i professionisti dell'informazione abbiano il diritto (e anche il dovere) di trasmettere al pubblico notizie e commenti sui processi in corso; e tanto meno che il pubblico abbia il diritto di riceverli>>; e tuttavia dei limiti sono necessari, <<per evitare che una totale e indiscriminata conoscenza pubblica dei fatti del processo pregiudichi obiettivi e valori che meritano di essere salvaguardati>> e, al contempo, per il <<giusto rispetto che si deve alla riservatezza e all'onore delle persone coinvolte>>, dovendosi fare applicazione anche qui di un <<ragionevole bilanciamento tra finalità e principi tutti apprezzabili, ma in potenziale conflitto reciproco>>.

Il processo mediatico, che vede al centro il pubblico ministero - dal momento che l'interesse mediatico per i fatti della giustizia penale è massimo nella fase iniziale, quando risulta che una procura della Repubblica svolge indagini su qualche ipotesi di reato - può dunque porsi quale fattore distorsivo di importanti dimensioni del garantismo (la presunzione di non colpevolezza, l'onore, la riservatezza, l'immagine; e vedi, *retro*, il caso Tortora) senza che - come l'esperienza insegna - possa contarsi <<su un pur tardivo recupero>> fondato sull'eventuale sentenza di assoluzione dell'imputato.

Appropriati interventi del legislatore (come il recente decreto attuativo della direttiva europea sulla presunzione di innocenza, là dove stabilisce modalità vincolate per le comunicazioni al pubblico su indagini o processi in corso) potranno forse incidere su alcune delle più gravi distorsioni; ma a tal

³¹ Sul tema della prescrizione e sugli effetti "paradossali" determinati dal sistema ibrido cui mette capo il regime di improcedibilità introdotto con la riforma Cartabia, cfr., tra gli altri, N. Rossi, *Sui tempi dei processi si profila un cattivo compromesso*, in *Questione Giustizia* online 19 luglio 2021 <https://www.questionegiustizia.it/articolo/sui-tempi-dei-processi-si-profila-un-cattivo-compromesso>; il documento intitolato *Sulla disciplina della improcedibilità. Una posizione critica*, redatto da M. Daniele, P. Ferrua, R. Orlandi, A. Scalfati e G. in *Questione Giustizia* online 6 settembre 2021 <https://www.questionegiustizia.it/articolo/improcedibilita>; P. Ferrua, in *Penale diritto e procedura* (Penale DP), 24 gennaio 2022 (www.penedp.it/improcedibilita-e-ragionevole-durata-del-processo/?print-posts=pdf); i contributi contenuti nel Fascicolo 4/2021 di *Questione Giustizia* trimestrale, dedicato alla riforma della giustizia penale, <https://www.questionegiustizia.it/rivista/la-riforma-della-giustizia-penale>, citato e in particolare - oltre alle considerazioni contenute nell'introduzione di A. Natale - gli articoli di G. Ichino e di A. Nappi il quale ultimo, pur rilevando che la soluzione non è priva di incoerenze, ritiene che l'equilibrio faticosamente raggiunto ha una sua ragionevolezza.

fine gioverà, soprattutto, <<l'applicazione di più elevati standard etico-professionali da parte degli operatori che pur su fronti diversi risultano ugualmente coinvolti: giornalisti e magistrati>>³².

8. Una valutazione d'insieme, fondata <<sui tratti e le tendenze prevalenti>>, consente dunque all'Autore di affermare che l'evoluzione del sistema penale italiano si caratterizza per la presenza di numerosi elementi definibili in vario senso come «anti-garantisti»; e ciò soprattutto, per il ruolo decisivo giocato dalla politica, in particolare <<in quelle manifestazioni di anti-garantismo che si collegano all'ideologia e alle pratiche del populismo penale>>, un campo dove “l'antagonista ideale” del garantismo porta il nome di *giustizialismo*.

Nel cap. XIV del volume viene dedicata un'ampia analisi ai rapporti tra “garantismo” e “giustizialismo”, termini che designano categorie non omogenee, il garantismo potendo vantare <<lo statuto di una teoria o dottrina o filosofia giuridico-politica>>, laddove il giustizialismo designa una <<pratica politica>>, un determinato atteggiamento in ordine all'esercizio della potestà punitiva dello Stato <<che, se anche può dirsi «ideologico», non arriva a strutturarsi come sistema di idee>>. Mentre, inoltre nel modo corrente di usare e intendere le parole «garantista» esprime di per sé valenza positiva, giustizialista è epiteto che tende a esprimere disvalore; e nei fatti i due termini (pur avendo una radice comune che rimanda a concetti nobili come “garanzie” e “giustizia”) vengono usati molto frequentemente come armi verbali con cui colpire l'avversario politico.

Tracciando una “mappa dei giustizialismi”, che – seppure ricollegabili tutti al fenomeno del populismo penale - assumono declinazioni diverse a seconda del tipo di populismo di cui costituiscono espressione, l'Autore individua fondamentalmente tre aree: quella <<più truce>> del *giustizialismo securitario*, proprio della Lega (e, al suo traino, di Fratelli d'Italia), che si rivolge <<alle ansie, alle paure, al bisogno di sicurezza contro fenomeni percepiti come minacce sociali (tipicamente la micro-criminalità e l'immigrazione clandestina)>> ed ha i suoi “prototipi legislativi” nei «decreti sicurezza» e nella riforma della legittima difesa; il *giustizialismo moralistico*, interpretato, almeno nella sua fase originaria, del Movimento 5 Stelle, che <<vede la società e il sistema politico come dominati da una casta di disonesti, contrapposta alla purezza del popolo a cui può dare voce solo una nuova forza politica altrettanto pura, non compromessa con le dinamiche del potere costituito>>; ed infine il *giustizialismo “piacione”* che - accomunando trasversalmente l'intero arco politico – <<asseconda un certo mainstream popolare, riflette buoni sentimenti ampiamente diffusi nel corpo sociale, si mette al servizio del «politicamente corretto»>>. Un censimento circa i modi in cui i ruoli di garantista e giustizialista si distribuiscono nella scena dell'Italia politica contemporanea, induce a concludere nel capitolo che <<la classificazione delle forze politiche in garantiste e giustizialiste non riflette le tradizionali categorie ordinanti della destra e della sinistra>>, giacché nel <<panorama attuale figurano partiti di proclamata identità garantista che si collocano nell'area del moderatismo di centro-destra>>; altre che, <<archiviata l'originaria matrice di sinistra, sono oggi decisamente insediate nell'area del riformismo liberale

³² Sui rapporti tra giustizia e informazione cfr., tra i più recenti, E. Bruti Liberati, *Delitti in prima pagina. La giustizia nella società dell'informazione*, Raffaele Cortina editore 2022 su cui vedi la recensione di N. Rossi in *Questione Giustizia* online, 16 aprile 2022 <https://www.questionegiustizia.it/articolo/delitti-e-processi-in-prima-pagina>; id., *Processo mediatico, libertà di critica e presunzione d'innocenza*, in *Questione Giustizia* online, 1 dicembre 2021 <https://www.questionegiustizia.it/articolo/processo-mediatico-liberta-di-critica-e-presunzione-di-innocenza>; V. Manes, *Giustizia mediatica. Gli effetti perversi sui diritti fondamentali e sul giusto processo, Il Mulino*, su cui vedi la recensione di G. Battarino, *Giustizia mediatica: una lettura necessaria degli effetti sul processo penale (e sui principi)*, in *Questione Giustizia* online, 16 luglio 2022 <https://www.questionegiustizia.it/articolo/giustizia-mediatica-una-lettura-necessaria-degli-effetti-sul-processo-penale-e-sui-principi>.

Sul populismo penale cfr., altresì, L. Orsi, *Istantanee del populismo penale in Italia oggi. Note a margine di un recente saggio sul giustizialismo morale*, ivi, 31 dicembre 2020 <https://www.questionegiustizia.it/articolo/istantanee-del-populismo-penale-in-italia-oggi-note-a-margine-di-un-recente-saggio-sul-giustizialismo-morale>

Il saggio richiamato è quello di L. Manconi, F. Graziani, *Per il tuo bene ti mozzero la testa*, Torino, settembre 2020.

di centro>>, mentre una *<<formazione di marcata identità giustizialista come il M5S nasce con un profilo politico che programmaticamente vuole essere «né di destra né di sinistra»>>*.

In realtà – secondo l'Autore - nessuna forza politica pur tendenzialmente garantista riesce a sottrarsi a venature di giustizialismo e populismo che, smuovendo o assecondando atteggiamenti più emotivi che razionali, si dimostrano per ciò stesso capaci di conquistare maggiore popolarità.

Tra le ricadute negative più vistose del populismo penale vi è il sovraccarico di responsabilità che ne deriva per la magistratura. Quanto più *<<le incriminazioni sono presentate come lo strumento di massima efficacia per affrontare i problemi che minacciano la tranquillità e la sicurezza delle persone>>*, tanto più crescono le aspettative del corpo sociale, che vorrebbe veder tradotte le incriminazioni in condanne, con effetti che vanno *<<al di là della semplice sovraesposizione dei magistrati per debordare in una loro esorbitante iper-responsabilizzazione agli occhi della società>>* con una correlativa de-responsabilizzazione del legislatore il quale, *<<una volta scritti i reati nelle pagine del codice, può presentarsi come quello che ha fatto il suo e altro non deve se non attendere che la magistratura>>* condanni i colpevoli; e se le cose non funzionano come sperato, la responsabilità *<<non sarà del legislatore che ha creato lo strumento, ma dei magistrati che non l'hanno saputo o voluto usare>>*; e ciò concorre (insieme a gravi vicende che l'hanno coinvolta) ad abbassare nell'opinione pubblica i livelli di credibilità della magistratura.

Ma tutto questo, più che indice della protervia, è il segno della debolezza e dei ritardi del legislatore nell'assumere le decisioni che ad esso competono, come stanno a dimostrare tra l'altro i casi delle ordinanze con le quali la corte costituzionale «preannuncia» l'incostituzionalità di una norma di legge, se il legislatore tarderà ancora ad intervenire. Lo stesso straripante affidamento a magistrati di ruoli governativi (come i vertici delle direzioni generali del ministero della giustizia, gli uffici legislativi dei diversi ministeri, le funzioni di capi di gabinetto) e, cioè, di ruoli appartenenti al potere esecutivo ed intrinsecamente politici, mettono in luce la debolezza e, al contempo, un certo tasso di ipocrisia della politica che per un verso distoglie i magistrati dalle proprie funzioni istituzionali e attribuendo *<<prerogative lato sensu politiche a chi – come gli esponenti della giurisdizione - dalle dinamiche e dai circuiti della politica dovrebbe tenersi fuori>>*, compie qualcosa che *<<ha a che fare col garantismo, nella sua dimensione di garantismo istituzionale>>*, per l'altro verso accusa poi la magistratura di anti-garantismo. Ciò non significa che nei confronti della magistratura (per indagini avviate avventurosamente; *<<pulsioni narcisiste di pubblici accusatori che enfatizzano il momento dell'inchiesta e minimizzano quello del giudizio formato nel dibattito>>*; impieghi talora disinvolti della custodia cautelare; occasionali intrusioni nel campo della funzione legislativa; partecipazione più o meno compiaciuta al numeri del circo mediatico giudiziario, avvalendosi del quale – più che di *<<concreti atti professionali di esercizio della giurisdizione>>* – taluno ha costruito intorno a sé *<<la compiaciuta immagine di giustizialisti impenitenti>>*; interpretazioni a volte poco sorvegliate della norma penale ed alcune prese di posizione circa la più recente riforma della giustizia penale - che pure segna *<<un recupero di spirito garantista>>* - con da ultimo la *<<strabiliante>>* idea di uno sciopero dei magistrati contro la riforma) non possano muoversi rilievi; ma deve riconoscersi che le principali responsabilità verso la deriva populista e anti-garantista del sistema penale sia da attribuire ai decisori politici, e non alla magistratura.

9. Contro *<<la deriva anti-garantista che in vari modi e per vie diverse>>* ha caratterizzato l'evoluzione del sistema penale italiano dagli anni settanta del secolo scorso in avanti, le voci del garantismo non hanno mancato di farsi sentire per il tramite della stampa, dell'accademia e dell'avvocatura, come Roppo rileva nel cap. XV citando autori e testate del cui spirito autenticamente garantista e della cui obiettività - in particolare nei confronti della magistratura - è lecito in più di un caso dubitare, così come riserve possono avanzarsi con riguardo a prese di posizione delle Camere penali (ugualmente citate nel testo), che non sempre hanno portato avanti una visione condivisibile dell'ordinamento giudiziario³³.

³³ Viene qui in mente, per tutte, la richiesta di separazione delle carriere, vera e propria “crociata” delle Camere penali.

Anche nella legislazione più recente³⁴ potrebbero cogliersi segnali in controtendenza, mentre sarebbe la riforma Cartabia della giustizia penale (maturata essenzialmente in connessione con il mutamento dello scenario politico intervenuto tra la fine del 2020 e gli inizi del 2021, e una qualche attenuazione della spinta propulsiva del populismo nelle forze che più l'avevano espresse) ad avere imboccato la strada di un deciso recupero in senso garantista³⁵.

Parallelamente a quanto accade per la legislazione, anche nella magistratura (che l'Autore richiama ad una <<nuova etica dell'interpretazione della legge penale>>) ad atteggiamenti <<anti-garantisti se ne affiancano altri che invece parlano il linguaggio del garantismo>>, come nel caso della sentenza della corte di assise di appello di Palermo (settembre 2021) pronunciata nel processo per la cosiddetta «trattativa Stato-mafia».³⁶

Ma il pieno recupero della linea garantista presuppone che la politica da una parte e la magistratura dall'altra (re-)imparino <<a svolgere i rispettivi mestieri in modo più appropriato>>. In Italia, a confronto di altri sistemi, il confine che separa il “regno” dell'applicazione della legge, <<che vede al centro la funzione giurisdizionale e l'attività della magistratura>>, e quello della politica, <<governato dalle dinamiche della democrazia rappresentativa basata sul consenso maggioritario del popolo>>, risulta notevolmente avanzato a favore della giurisdizione e della magistratura (specialmente penale), che - vengono qui riprese parole di L. Violante - «ha occupato il centro del sistema politico costituzionale, costituendosi come componente della governance del Paese».

Rispetto ai diversi fattori che valgono a fondare questa “centralità” (l'indipendenza istituzionale dal potere politico; l'attribuzione alla Corte costituzionale del sindacato di costituzionalità delle norme legislative; l'attribuzione ai giudici della possibilità di sollevare questioni di legittimità costituzionale; il consenso popolare che accompagna l'azione della magistratura in alcuni campi di intervento molto sensibili dal punto di vista politico sociale, come la mafia, il terrorismo, la corruzione di Tangentopoli; l'autogoverno della magistratura attraverso il Csm; la crisi e la debolezza della politica) nulla può rimproverarsi alla magistratura se non che della sua indipendenza non sempre ha fatto buon uso in concreto; che a volte si è auto-attribuita un ruolo politico di rigenerazione della società o di protettrice <<della democrazia nei confronti di supposti complotti, nati nella società, nel mondo del business, nei servizi di sicurezza>>³⁷ e che <<di fatto l'autogoverno si è largamente tradotto in auto-referenzialità e separatezza; ed è stato praticato - per la degenerazione delle correnti della magistratura - secondo le logiche e con le conseguenze perverse che il caso Palamara ha messo impietosamente a nudo>> contribuendo negli ultimi anni ad indebolirne l'immagine istituzionale. E se il recupero di un certo riequilibrio tra politica e magistratura dovesse assestarsi <<al ribasso nel segno di una doppia debolezza>>, ciò che ne deriverebbe <<è un generale abbassamento di qualità, di consistenza, di rendimento del nostro sistema politico-istituzionale complessivamente considerato>>.

³⁴ Con alcune misure adottate per fronteggiare l'emergenza pandemia in ambito carcerario; la riforma del reato di abuso d'ufficio, che configura la norma incriminatrice con un più elevato grado di determinatezza e maggiori argini alla discrezionalità interpretativa; la norma della legge di bilancio 2021 che prevede il rimborso, a carico dello Stato, delle spese legali sostenute per la propria difesa dagli imputati che alla fine del giudizio risultino innocenti; le nuove norme di attuazione della direttiva europea sulla presunzione d'innocenza, destinate soprattutto ad attenuare gli effetti perversi del circo mediatico-giudiziario; la proposta di legge del Pd (novembre 2021) per correggere la legge Severino là dove prevede la sospensione automatica dalla carica dei pubblici amministratori raggiunti da una condanna penale anche solo in primo grado.

³⁵ In particolare con la nuova disciplina della prescrizione; le maggiori cautele imposte alla pubblica accusa quando, alla fine delle indagini preliminari, è chiamata a scegliere se chiedere l'archiviazione o il rinvio a giudizio; la norma che estende la possibilità di escludere la condanna e la stessa azione penale quando il fatto-reato sia di «particolare tenuità»; l'allargamento dei reati perseguibili solo a querela della persona offesa; la previsione che la semplice iscrizione nel registro degli indagati non possa determinare conseguenze pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo; la valenza garantista delle pratiche di giustizia riparativa.

³⁶ Sulla sentenza vedi, peraltro, il rilievo critico di R. Scarpinato, *Trattativa: prestigiatori di sentenze e gattopardi che tornano*, ne *Il Fatto Quotidiano*, 9 agosto 2022 <https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/08/09/trattativa-prestigiatori-di-sentenze-e-gattopardi-che-tornano/6756881/>

³⁷ Nel periodo tra virgolette sono riportate ancora parole di L. Violante.

10. L'ultimo capitolo del volume, a cui si rinvia, è dedicato all'individuazione dei diversi "nemici" che il garantismo incontra, in forma esplicita o indiretta, in modo permanente o intermittente, a volte con modalità plateali, altre con toni più cauti e camuffati, e con atteggiamenti contraddittori. E, rilevato che dai peccati di antigarantismo nessuno può dirsi davvero immune, l'Autore conclude che <<solo un garantismo costante e non intermittente>>, <<aperto e non assolutista né estremista>>, <<equilibrato e non iperbolico>>, <<coerente e non contraddittorio>>, <<fedele a uno stile di fairness nel confronto pur duro delle opinioni>>, nonché >>immune da impieghi pretestuosi...e non ridotto a caricatura>>: insomma, solo un garantismo <<ben temperato>> può avere la forza per affrontare efficacemente i suoi nemici. E dunque, <<ricercare e praticare una «ecologia del garantismo» - capace di rimediare le «pesanti cadute di significato», gli «equivoci» e le «strumentalizzazioni» che talora, purtroppo, offuscano l'idea, è impegno che dovrebbe essere condiviso da tutti i veri garantisti>>.

L'opera di V. Roppo (ricca di puntuali riferimenti storici e culturali, anche con riguardo all'attualità politica ed alle vicende degli ultimi governi, e sorretta da un vastissimo apparato di riferimenti bibliografici) costituisce un grande affresco sul garantismo penale, sulla sua vicenda storica e sulla evoluzione che il garantismo ha assunto nel tempo, modellando il sistema penale del nostro come in altri ordinamenti giuridici. E merita tra l'altro di essere sottolineato come l'approfondita analisi di un raffinato civilista come Roppo coincida con quella di altri eminenti studiosi del diritto penale. Mi limito qui a citare le parole di V. Manes³⁸, quando osserva che <<il diritto penale è diventato parte integrante della politica e, in linea con le declinazioni tipiche del populismo penale, risponde ad un nuovo paradigma che si caratterizza per l'utilizzo della pena>> rivolta <<a soddisfare pretese punitive opportunisticamente fomentate e drammatizzate ed a legittimare i nuovi assetti di potere politico>>: un diritto penale <<sempre più disarticolato dalle proprie premesse fondative liberali, teso al congedo dalla tipicità legale del reato, dal principio di proporzione tra reato e pena e dalla presunzione di innocenza>> ed <<affidato interamente alla gestione del giudice, con l'effetto ulteriore della sovraesposizione della magistratura rispetto a compiti impropri>>.

Su alcuni temi dell'analisi di Roppo è forse possibile avanzare qualche osservazione. Ad esempio, non credo che il ritorno delle vittime sulla scena del diritto penale sia valso al imprimere al sistema un paradigma "vittimocentrico", giacché – come in realtà è lo stesso Autore a mettere in evidenza – il recupero di attenzione per le vittime dei reati, maturato nel corso del novecento (anche – ma non soltanto - per impulso delle scienze criminologiche, e di quella loro specifica branca chiamata «vittimologia») costituisce un'inversione di tendenza rispetto ai codici penali ottocenteschi da cui esse erano invece ignorate, in conformità con la nascita dello Stato moderno, considerato titolare esclusivo della sovranità, e con la riflessione scientifica che teorizzava il reato quale fatto che colpisce essenzialmente lo Stato. Un recupero di attenzione quanto mai doveroso; e se ciò ha finito per determinare anche un certa enfasi nella legislazione penale, dando origine ad interventi di carattere non di rado propagandistici ed anche, in alcuni casi, a sovrapposizioni di norme incriminatrici, ciò che a mio modo di vedere va denunciato è non tanto il carattere anche retorico e declamatorio che accompagna l'emersione del ruolo della vittima nel processo penale, quanto soprattutto il fatto che le previsioni normative cui si è voluto affidare la tutela di soggetti non retoricamente definiti "deboli" (ed, anzi, sempre più deboli, come sta drammaticamente ad evidenziare la recrudescenza del femminicidio, per non parlare delle atrocità della guerra sulle donne³⁹) non siano affiancate da un impegno reale e costante, sul piano della prevenzione prima e su quello successivo alla commissione del reato dopo, per renderne effettiva - e non meramente simbolica - la protezione. Merita comunque piena adesione il giudizio favorevole dell'Autore circa il mutamento di prospettiva e sulla svolta

³⁸ *Il diritto penale no-limits. Garanzie e diritti fondamentali come presidio per la giurisdizione*, cit.

³⁹ Sul tema connesso della violenza di genere cfr. F. Filice *La violenza di genere* (ed. Giuffrè Francis Lefebvre) e la recensione al volume di D. Cardamone, *Gli stereotipi di genere tra prospettiva sociologica e codice rosso*, ivi, 14 settembre 2019 http://questionegiustizia.it/articolo/gli-stereotipi-di-genere-tra-prospettiva-sociologica-e-codice-rosso_14-09-2019.php

anche culturale che viene a realizzarsi con la legge delega n. 134/2021 in tema di giustizia riparativa, grazie alle cui indicazioni la vittima di reato e il soggetto giuridico offeso dal reato diventano protagonisti <<*non più, finalmente, nella prospettiva di un inasprimento sanzionatorio, ma di una giustizia penale interessata innanzitutto alla riparazione*>>⁴⁰, anche se molte e complesse sono le questioni che il legislatore delegato dovrà affrontare per costruire percorsi di giustizia riparativa effettivi e autenticamente coerenti con la natura dello strumento e rispettosi delle norme poste a tutela delle vittime di reato⁴¹.

Anche le considerazioni relative alla <<*mostruosità*>> del “maxiprocesso” richiederebbe forse qualche precisazione, giacché se sono innegabili i rischi di frizione con i principi del garantismo cui tali modalità processuali possono esporre, e se è vero che nell’esperienza concreta il maxiprocesso può prestarsi alla tentazione di trasformare il processo da sede di accertamento di responsabilità personali in una sorta di “processo storico” a questo o a quel fenomeno criminale, mafioso o terroristico⁴², ciò non toglie che tali modalità si sono dimostrate in gravissime vicende come la formula processuale più idonea per l’accertamento proprio di responsabilità individuali, la cui verifica era inestricabilmente legata ad una rete estremamente complessa di fatti e relazioni.

Può ugualmente osservarsi, con riguardo alle considerazioni dell’Autore - laddove osserva che uno degli elementi fondamentali del garantismo penale è la tipizzazione del reato, da individuare con formule quanto più possibili precise ed idonee ad individuare *a priori* la fattispecie repressa - che l’attività interpretativa costituisce un passaggio ineliminabile nel percorso di applicazione della legge (il che, per la verità, non viene messo in discussione nel volume); e se è deprecabile il costume legislativo di regolare le materie con testi normativi che non sempre brillano per coerenza e chiarezza e con formule a volte così vaghe da lasciare incerto il campo di applicazione della disciplina, ciò non vale di per sé a trasformare il diritto legislativo in un diritto giurisprudenziale, tanto più in un contesto in cui l’evoluzione dell’ordinamento in direzione dei bisogni di giustizia e dei diritti delle persone è affidata in gran parte proprio alla mediazione degli interpreti ed alla buona volontà degli operatori, cui spetta sempre più frequentemente il compito di concorrere alla costruzione materiale dell’ordinamento giuridico, cercando di ricavare anche dalle riforme imperfette quanto è possibile di positivo come traguardo e come sbocco di un’elaborazione collettiva.

Con riguardo poi all’addebito secondo cui il principio dell’autogoverno si è <<*largamente tradotto in auto-referenzialità e separatezza*>> ed è stato praticato – a causa della <<*degenerazione delle correnti della magistratura*>> - in base alle <<*logiche e con le conseguenze perverse che il caso Palamara ha messo impietosamente a nudo*>>, si tratta di un addebito che affonda nei fatti, anche se è doveroso precisare che l’esperienza e la storia del governo autonomo della magistratura, così come la storia, il significato e l’azione svolta dalle “correnti” non possono essere certo riassunti nelle deviazioni messe in luce dalle gravi vicende richiamate nel testo⁴³. Quanto, poi, alle critiche mosse dall’interno della magistratura alla riforma Cartabia, superfluo sottolineare che anche le critiche ed il dissenso sui provvedimenti legislativi, sempre che non stravaganti e rispettosi dei diversi ruoli istituzionali, fanno parte della normale ed ineliminabile dialettica democratica; e in quest’ambito, anche *Questione giustizia* (così come ha fatto in altre occasioni) ha ritenuto opportuno e doveroso intervenire con molteplici contributi sia durante l’iter delle proposte di riforma in discussione, sia con riguardo ai testi di legge delega in cui quelle proposte sono poi sfociate esprimendo critiche su alcuni punti ma anche consenso e condivisione su altri⁴⁴.

Ma a parte le considerazioni anche non completamente adesive che è possibile svolgere su qualche contenuto dell’opera, nessun dubbio può nutrirsi sull’impostazione e sulle tesi di fondo sostenute dall’Autore, a partire dalla denuncia del panpenalismo che affligge il nostro sistema giudiziario, come forma illusoria e inappropriata di governo della complessità sociale, con le deviazioni che ne sono

⁴⁰M. Bouchard, *Giustizia riparativa, vittime e riforma penale etc.*, cit. in nota 26

⁴¹ M. Bouchard, F. Fiorentin, *La giustizia riparativa*, cit. in nota 26.

⁴² Nel volume viene ricordato il processo c.d. per “*Mafia Capitale*”.

⁴³ Mi permetto di rinviare, in argomento, ai miei scritti richiamati in nota 9.

⁴⁴ Sulla riforma del sistema penale cfr. il fascicolo di *Questione Giustizia* trimestrale 4/2021 richiamato in nota 23; su quella della giustizia civile si veda il fascicolo n. 3/2021 della stessa Rivista, <https://www.questionegiustizia.it/rivista/il-nuovo-volto-della-giustizia-civile-tra-il-pnrr-ed-il-ddl-1662-s-xviii>.

derivate (o che ne costituiscono manifestazione) in termini di deresponsabilizzazione della politica, di sovraccarico delle giurisdizione e a volte, di protagonismo improprio da parte dei magistrati: fermo restando – e la posizione di Roppo al riguardo è univoca e netta – che non è tanto la magistratura ad aver occupato, per una fase non breve della vita nazionale, <<il centro del sistema politico costituzionale>>, quanto piuttosto è la politica che deve rimproverare a se stessa la propria inadeguatezza e inconcludenza: non esistono infatti, né << sono mai esistiti complotti o manovre della magistratura per esautorare la politica>>; <<non è stato alcun «partito dei giudici» a perseguire l'accumulo di poteri ampiamente discrezionali>> di cui la legislazione penale populista ha sovraccaricato la magistratura alla quale, se qualche rimprovero può essere mosso, è che della sua istituzionale posizione di indipendenza <<non sempre ha fatto buon uso in concreto>>.

Tutto ciò va tenuto ben presente, anche se - come viene opportunamente precisato nel volume - il quadro di una «politica debole» e di una «magistratura forte» non rappresenta più la realtà del presente giacché, <<se è innegabile che la politica permanga in condizione di debolezza>>, anche la magistratura, nella fase odierna, si presenta come istituzione <<estremamente debole>>; ed il quadro di una politica e di una magistratura entrambe deboli non può essere visto con favore, dal momento che ciò comporta <<un generale abbassamento di qualità, di consistenza, di rendimento del nostro sistema politico-istituzionale complessivamente considerato>>. Ma l'opera di Roppo non è soltanto un trattato sul garantismo penale, esplorato in tutti i suoi profili e da visuali anche originali; non è soltanto - come l'Autore esordisce - un << esercizio di ecologia del linguaggio>> e << dei concetti>> e, nel contempo, un esercizio <<di storia>>. Essa è anche una ricerca puntigliosa in direzione di un “garantismo sostenibile” - un <<garantismo equilibrato e non iperbolico>>, come lui stesso lo definisce – il cui filo conduttore è saldamente ancorato al criterio del bilanciamento tra i diversi beni e valori costituzionalmente protetti, quale chiave di orientamento nella soluzione dei molti contrasti che il garantismo ha incontrato nel suo percorso. Ed è, insieme, un'opera che al di là delle analisi intorno alle declinazioni tecniche del garantismo ed alle concrete vicende applicative che l'hanno visto affermare o tradire, contiene un forte richiamo alla necessità di ritrovare un'etica comune, in cui il rispetto delle regole, delle persone, dei diritti e dei doveri sanciti dalla Costituzione tornino a riacquistare (o acquistino finalmente) il significato di autentiche “virtù repubblicane” per il cui tramite intessere la rete di un nuovo, più diffuso e generale garantismo come cifra e metro della convivenza sociale.

Ed è anche questo il richiamo che mi sembra di poter cogliere in quell'invito finale a <<ricercare e praticare una «ecologia del garantismo»>, un richiamo tanto più necessario nei tempi drammatici che stiamo vivendo, con una politica sempre più lontana da una visione del Paese capace di sostituire ai miseri tornaconti personali il corretto funzionamento delle istituzioni. Una visione del garantismo più ampia e comprensiva - di cui il garantismo penale è solo un aspetto - che rimanda alla visione di società insita nel fondamentale passaggio dallo Stato liberale allo Stato sociale, cui viene prescritto non solo di rispettare le libertà, ma altresì di farsi carico di azioni positive per rendere concreti ed effettivi i diritti, secondo il canone dell'uguaglianza sostanziale scolpito dall'art. 3, secondo comma della Carta costituzionale. Sono certo che l'opera di Vincenzo Roppo, così ricca di stimoli e sollecitazioni, spingerà anche in questa direzione, alla ricerca dei diritti tuttora negati e dei bisogni di giustizia di coloro che ne sono i titolari insoddisfatti.